

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE *ex* articolo 55 ed *ex* articolo 56 del CPA

Della sig.ra **GIORDANELLA Maria** nata a [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (C [REDACTED])
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: [REDACTED] – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via XX Settembre n. 69. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale di Trastevere n. 76/A.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa, nella persona del Dirigente *pro tempore*.

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

Rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in
Roma, via dei Portoghesi n.12.

E NEI CONFRONTI

di tutti gli iscritti nelle GPS della Provincia di Ragusa, per **la CDC ADEE e ADAA**. Si fa presente che la ricerca è stata particolarmente gravosa e complessa e che, nonostante l'istanza di accesso agli atti come in allegato **(all.6)**, non si è avuto alcun riscontro da parte dell'USP di competenza, motivo per cui si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami. La notificazione ordinaria nel caso di specie è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio. Si chiede a Codesto Ecc.mo Tar, pertanto di ordinare all'USP di Ragusa l'estrazione e la produzione degli indirizzi di residenza o indirizzi PEC dei controinteressati indicati in atti, poiché inseriti al momento di presentazione dell'istanza. **(all.7)**.

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
ANCHE EX ARTICOLO 56 DEL CPA.**

- Del provvedimento di depennamento **(All.3) n. 0006152 del 28 agosto 2026** reso dall'USP di Ragusa, con cui è stato così disposto: *“esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Ragusa degli aspiranti nell'elenco*

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

di seguito riportato: COGNOME NOME C.D.C. ADEE GIORDANELLA FASCIA I ADAA MARIA I La pubblicazione del presente provvedimento è effettuata mediante il sito istituzionale dell'USR per la Sicilia – Ufficio IX - Ambito Territoriale di Ragusa. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi prescritti dalla normativa vigente.”.

- Del Decreto con cui si è disposta l'approvazione e la pubblicazione degli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, contenenti l'individuazione per l'a. s. 2026/27 dei docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Ragusa, destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate, nonché la sede loro assegnata e la tipologia di contratto. Della Provincia di Ragusa, ove risulta collocata la ricorrente per cdc ADEE e ADAA, (All. 3 bis).

- Dei Bollettini di nomina per le CDC ADAA e ADEE in cui non risulta inserita la ricorrente (All. 3 ter e 3 quater).

- Dell'O.M. (All.9) n. 27 del 16.2.2026 dal titolo: “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” relativamente all'art.7 comma 12 nella parte in cui prevede l'esclusione

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

in caso di mancata allegazione della documentazione afferente i titoli esteri”, “

- Di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l'odierna ricorrente.

E PER LA DISAPPLICAZIONE

dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, recante *«Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»*, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui all'art. 7, comma 12 prevede — per i titoli di studio, abilitazioni e specializzazioni conseguiti all'estero e non ancora riconosciuti — l'obbligo di produzione del rispettivo titolo a pena di esclusione dalla procedura, senza prevedere che l'Amministrazione sia tenuta ad acquisire d'ufficio il titolo medesimo quando già in proprio possesso e, comunque, **senza consentire l'attivazione del soccorso istruttorio per mere irregolarità documentali concernenti titoli già posseduti e già nella disponibilità dell'Amministrazione.**

E PER IL DIRITTO DELLA RICORRENTE

al reinserimento nella precisata graduatoria GPS per la cdc ADEE e ADAA per la Provincia di Ragusa, ai fini delle nomine contrattuali, come da bollettini in corso di

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

pubblicazione. **Si attendono, al momento del deposito del presente ricorso, il secondo e terzo bollettino, mentre il primo è stato già pubblicato, come in atti.**

FATTO.

La ricorrente e i titoli ESTERI posseduti.

1. La ricorrente, sig.ra Maria Giordanella è una docente inserita nelle graduatorie provinciali d'interesse, avente pieno titolo all'insegnamento scolastico.

2. Nell'ambito della sua formazione professionale, l'esponente ha frequentato e superato con profitto un percorso di specializzazione all'estero per le attività di sostegno didattico presso l'Universidad EUNEIZ (**ALL.1**) (Universidad de Vitoria-Gasteiz) in Spagna. Tale percorso accademico complessivo si è strutturato in due parti distinte e complementari.

Il "*Curso en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Infantil-Premaria I*", della durata di 750 ore (30 crediti ECTS), **frequentato e concluso in data 13 dicembre 2025;**

Il "*Curso en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Infantil-Premaria II*", della durata di ulteriori 750 ore (30 crediti ECTS), conseguito in data 10 aprile 2026.

Il percorso complessivo ha dunque garantito alla docente l'acquisizione di 60 crediti ECTS e 1.500 ore di formazione specializzata, con certificati ufficiali ed accademici finali recanti la data del 21 maggio 2026.

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

3. Avendo conseguito la specializzazione sul sostegno entro il termine perentorio del 30 giugno stabilito dall'Amministrazione centrale, la ricorrente provvedeva, in data 1° giugno 2026, a inoltrare regolare istanza telematica di riconoscimento del titolo estero prodotta dinanzi al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), registrata al protocollo generale con il numero 130051.

4. Successivamente, in data 9 agosto 2026, in costanza delle procedure di aggiornamento delle graduatorie e al fine di tutelare la propria posizione professionale, la ricorrente inoltrava formale istanza all'Ufficio Scolastico Territoriale di Ragusa volta a richiedere l'inserimento con riserva nelle graduatorie di sostegno per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria, stante la regolare pendenza del procedimento ministeriale di riconoscimento del titolo estero.

5. Onde completare l'iter probatorio, la docente restava unicamente in attesa di ricevere l'asseverazione della traduzione giurata del titolo spagnolo da parte delle autorità preposte.

6. Cionondimeno, in data 28 agosto 2026, l'Ufficio Scolastico Territoriale pubblicava il decreto ufficiale con cui disponeva illegittimamente il depennamento della sig.ra Maria Giordanella dalle graduatorie di sostegno primaria e infanzia, motivando il provvedimento per una asserita e indimostrata "*manca*za di requisiti".

Nello specifico, l'Amministrazione motivava l'esclusione asserendo testualmente che «*l'aspirante dichiara il conseguimento del titolo di specializzazione all'estero in data*

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

10/04/2026 e che l'O.M. 27/2026 [...] non prevede l'inserimento del titolo di accesso conseguito oltre i termini di presentazione dell'istanza».

7. Tale affermazione è frutto di un macroscopico errore di fatto, di un travisamento documentale e di un falso presupposto da parte dell'Ufficio Scolastico. Come incontrovertibilmente provato dalla documentazione accademica allegata, rilasciata dall'Universidad EUNEIZ:

Il titolo di accesso non è affatto tardivo, poiché la prima e fondamentale parte del corso specialistico (*Livello I*) si è svolta e conclusa tra il 15 settembre 2025 e il 13 dicembre 2025, ovvero ampiamente prima della scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande (marzo 2026) e prima del termine ultimo per lo scioglimento della riserva (30 giugno 2026);

La seconda parte (*Livello II*) si è conclusa il 10 aprile 2026, con ratifica finale del percorso di 60 CFU complessivi in data 21 maggio 2026, ovvero sia in data antecedente al termine perentorio del 30 giugno 2026 fissato dall'art. 7, comma 4, lett. e), punto i) dell'O.M. 27/2026 per l'effettivo conseguimento dei titoli abilitanti e di specializzazione.

8. L'Amministrazione ha dunque scambiato la data di fine corso del secondo modulo (10 aprile 2026) con un'asserita violazione dei termini di presentazione della domanda iniziale, escludendo illegittimamente una docente che aveva pienamente maturato il titolo entro le finestre di legge, sciolto la riserva e regolarmente protocollato l'istanza al MIM il 1° giugno 2026.

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

Il comportamento sbrigativo, errato e silente dell'U.S.T. provinciale ha privato la ricorrente del proprio legittimo diritto all'inclusione in I Fascia GPS con riserva di riconoscimento, estromettendola dai bollettini algoritmici di nomina e costringendola a ricorrere alle cure dello scrivente difensore dinanzi all'Eccellentissimo Tribunale Amministrativo Regionale.

L'esclusione, pertanto è illegittima e deve essere censurata per i seguenti motivi di

DIRITTO

FUMUS BONI IURIS

I) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PALESE FALSO PRESUPPOSTO DI FATTO E DI DIRITTO ED ERRORE MATERIALE NELL'APPREZZAMENTO DEI DOCUMENTI ACCADEMICI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E), PUNTO I) DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 27 DEL 16 FEBBRAIO 2026.

Il decreto di depennamento gravato è viziato da una radicale e macroscopica svista istruttoria, che si traduce in un palese eccesso di potere per travisamento dei fatti e falso presupposto.

L'U.S.T. di Ragusa ha motivato l'esclusione della ricorrente sul presupposto che il titolo estero, essendo stato conseguito in data 10 aprile 2026, si collocherebbe *"oltre i termini*

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

di presentazione dell'istanza" e non sarebbe quindi spendibile. Tale assunto è giuridicamente e fattualmente falso, oltre che smentito dai documenti in atti.

Sotto un primo profilo di assoluta evidenza cronologica, l'Amministrazione ha totalmente omesso di considerare che il percorso di specializzazione della sig.ra Giordanella si articola in due moduli unitari e che il primo titolo ("Livello I") è stato frequentato e conseguito nel periodo compreso tra il 15 settembre 2025 e il 13 dicembre 2025 (*"Cursado entre el 15 de septiembre de 2025 y el 13 de diciembre de 2025"*), come testualmente recita la certificazione ufficiale dell'Universidad EUNEIZ. Tale modulo iniziale, da 750 ore e 30 crediti ECTS, è stato dunque perfezionato in data ampiamente antecedente sia alla pubblicazione dell'O.M. 27/2026 sia alla scadenza ordinaria per la presentazione delle domande (marzo 2026), rientrando ineccepibilmente nei termini generali di ammissione.

Sotto un secondo profilo, l'art. 7, comma 4, lett. e), punto i) dell'O.M. 27/2026 stabilisce espressamente una deroga temporale proprio per i titoli di specializzazione sul sostegno, disponendo che:

«Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026».

Pertanto, anche a voler considerare la data di conclusione del secondo e definitivo modulo (*"Livello II"*), avvenuta in data 10 aprile 2026, il titolo accademico complessivo da 60

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

ECTS della docente risulta ampiamente tempestivo, poiché maturato ben due mesi prima della barriera temporale del 30 giugno fissata tassativamente dalla *lex specialis* ministeriale.

L'Amministrazione ha confuso i termini procedurali applicando una restrizione temporale inesistente, scambiando un titolo pienamente legittimo ed unitario per un inserimento tardivo.

1.2 ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTA – IMPUTABILITÀ DEL RITARDO A CAUSA DI FORZA MAGGIORE E FACTUM PRINCIPIS – INESISTENZA DI COLPA IN CAPO ALLA DOCENTE PER LA MATERIALE DISPONIBILITÀ DEGLI ATTESTATI ACCADEMICI.

Il provvedimento di depennamento si rivela illegittimo anche sotto il profilo della totale inesistenza di colpa o negligenza in capo alla ricorrente in merito alle tempistiche di deposito documentale. L'Amministrazione ha censurato la circostanza che l'istanza di riconoscimento sia stata inoltrata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 1° giugno 2026, addebitando erroneamente alla docente un ritardo procedurale.

In realtà, la materiale disponibilità dei diplomi e dei certificati accademici non è mai rientrata nella sfera di controllo o nel potere dispositivo della ricorrente. L'ente di formazione universitaria straniera ha provveduto alla consegna e al rilascio ufficiale degli

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

attestati — in particolar modo di quello relativo al modulo del 2025, concluso formalmente il 13 dicembre 2025 — soltanto in data 21 maggio 2026, come comprovato dalla data di spedizione e dalle firme digitali apposte sui documenti d'origine.

Il ritardo nella materiale immissione in possesso della documentazione estera configura una chiara ipotesi di forza maggiore, derivante dal fatto del terzo, atteso che l'esponente non disponeva di alcun potere coercitivo per accelerare le segreterie dell'Ateneo straniero. Non appena ha ricevuto i certificati, la docente ha attivato immediatamente le procedure di rito, inoltrando l'istanza di riconoscimento il 1° giugno 2026, ovvero a pochissimi giorni di distanza dal rilascio.

Secondo i principi generali dell'azione amministrativa, l'immateriale disponibilità di un atto non può mai essere imputata a colpa del privato cittadino quando la produzione dello stesso dipenda esclusivamente da un soggetto terzo o da dinamiche burocratiche internazionali estranee alla sua volontà. Di conseguenza, sanzionare con il depennamento una tardività puramente formale e non addebitabile alla condotta della ricorrente costituisce una palese violazione del principio di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.

**II) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 –
DIFETTO ASSOLUTO E APPARENTE DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.).**

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

Il provvedimento impugnato liquida la complessa posizione accademica della ricorrente con una motivazione stereotipata e incongruente, basata su un errore cronologico interno all'ufficio.

L'Amministrazione ha totalmente omissso di valutare che il modulo "*Livello I*" del corso si era concluso già in data 13 dicembre 2025 (dunque persino prima dell'emanazione dell'O.M.) e che l'attestato finale dell'Universidad EUNEIZ certificava un percorso unitario di 1.500 ore. L'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della Legge 241/1990 impone alla P.A. di dare conto dell'esame di tutti gli elementi documentali offerti dal privato. Il silenzio dell'U.S.T. di Ragusa sulle date effettive e la mancata risposta all'istanza di rettifica depositata dalla docente in data 9 agosto 2026 configurano una motivazione apparente e un vizio di eccesso di potere per rigetto automatico.

III) ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA E GRAVE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA INTRINSECA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DELLA NORMATIVA COMUNITARIA (DIRETTIVA 2005/36/CE E ART. 45 TFUE) – ILLEGITTIMITÀ DELLA RESTRIZIONE CRONOLOGICA AI SOLI ABILITATI/SPECIALIZZATI ALL'ESTERO.

Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione

Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro

L'interpretazione restrittiva e il conseguente depennamento operati dall'U.S.T. di Ragusa si pongono in contrasto non solo con la *lex specialis*, ma con i principi costituzionali ed eurunitari di uguaglianza e parità di trattamento (art. 3 Cost.).

L'Amministrazione scolastica ha inteso sanzionare l'acquisizione del titolo specialistico avvenuta in data 10 aprile 2026, reputandola erroneamente "oltre i termini". Un simile impianto escludente introduce una barriera temporale illegittima, discriminando i docenti sulla base del mero luogo geografico di conseguimento del titolo.

Mentre ai frequentanti i percorsi formativi in Italia (es. TFA Sostegno nazionale) è riconosciuta la facoltà di iscriversi con riserva in prima fascia e di conseguire materialmente il titolo entro il termine flessibile del 30 giugno 2026, tale identica possibilità è stata preclusa e negata alla ricorrente unicamente a causa della natura "estera" della formazione svolta.

Questa disparità di trattamento assume contorni di assoluta irragionevolezza ove si consideri che la ricorrente ha ultimato gli studi, per la CDC relativa alla secondaria, il 10 aprile 2026 e ha depositato la domanda di riconoscimento ministeriale al MIM il 1° giugno 2026, dunque *prima* della scadenza del termine concesso ai candidati "italiani".

Tale limitazione si rivela illegittima ed estensibile per ogni ordine e grado, ivi compreso il secondo titolo conseguito per la scuola secondaria

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

Configura una violazione diretta della Direttiva 2005/36/CE e del principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea (art. 45 TFUE), i quali vietano tassativamente agli Stati membri di imporre restrizioni procedurali o temporali surrettizie che penalizzino i cittadini che abbiano esercitato il diritto allo studio e alla mobilità transnazionale in un altro Paese membro.

L'Amministrazione non può imporre un regime cronologico differenziato e sfavorevole ai soli specializzati all'estero, rendendo il provvedimento amministrativo di depennamento inevitabilmente nullo per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

A gravare sulla condotta dell'Amministrazione concorre la circostanza per cui **nelle precedenti tornate biennali di aggiornamento delle graduatorie un simile limite escludente e restrittivo non è mai stato inserito né applicato**. L'introduzione estemporanea di una barriera cronologica non prevista dal quadro normativo consolidato viola l'affidamento dei candidati e spezza l'omogeneità di trattamento rispetto ai cicli formativi pregressi.

Tale ingiustificata limitazione si rivela illegittima ed estensibile per ogni ordine e grado, ivi compreso il secondo titolo conseguito per la scuola secondaria. Configura una violazione diretta della Direttiva comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali e del principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea, i quali vietano tassativamente agli Stati membri di imporre restrizioni

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

procedurali o temporali surrettizie che penalizzino i cittadini che abbiano esercitato il diritto allo studio e alla mobilità transnazionale in un altro Paese membro. L'Amministrazione non può imporre un regime cronologico differenziato, sfavorevole e del tutto difforme rispetto ai precedenti aggiornamenti ai soli specializzati all'estero, rendendo il provvedimento amministrativo di depennamento inevitabilmente nullo per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 16, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 206/2007 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO, DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE E DELLA BUONA FEDE NEI RAPPORTI TRA P.A. E CITTADINO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PRETESTUOSITÀ E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E DI PROPORZIONALITÀ.

Il provvedimento di depennamento / esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) impugnato si palesa radicalmente illegittimo, pretestuoso ed inficiato da un evidente eccesso di potere per palese irragionevolezza e sproporzione.

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

Tale *modus operandi* confonde la regolarità documentale con la concreta titolarità del requisito sostanziale di accesso alla graduatoria, che il ricorrente possiede e ha dimostrato depositando gli idonei titoli abilitativi/di studio.

1. Sulla natura meramente formale e non abilitativa della traduzione.

L'esclusione immediata, disposta senza consentire alcuna regolarizzazione, finisce per sanzionare in via definitiva un vizio puramente formale e sanabile, obliterando il principio meritocratico e il diritto al lavoro del docente, la cui preparazione teorico-pratica è compiutamente attestata nei documenti prodotti.

2. Sull'obbligo di attivazione del soccorso istruttorio e sulla normativa europea.

L'Amministrazione non può disporre un diniego immediato o un depennamento senza aver prima sollecitato l'integrazione documentale.

- Secondo il consolidato orientamento del TAR Lazio (Sez. III-bis), anche nell'ambito delle procedure di riconoscimento dei titoli esteri e del connesso inserimento in graduatoria, la totale assenza di traduzione o l'incompletezza dei documenti non giustifica un respingimento automatico. L'amministrazione ha l'obbligo giuridico di segnalare la carenza documentale e assegnare un termine congruo per provvedere.
- Tale impostazione trova esplicito ancoraggio normativo nell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 206/2007 (di attuazione della Direttiva 2005/36/CE), il quale prevede che la

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

P.A., qualora reputi necessaria la traduzione o l'integrazione di elementi formali, debba espressamente richiederla all'interessato anziché procedere all'adozione di un provvedimento espulsivo.

3. Sulla sproporzione del depennamento e violazione del buon andamento della P.A.

Il depennamento biennale dalle GPS configura una misura gravemente afflittiva che interrompe bruscamente la continuità lavorativa della ricorrente, in aperta violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa. L'azione dell'Ufficio Scolastico si appalesa pretestuosa in quanto l'Amministrazione deteneva già gli elementi sostanziali per verificare le competenze del candidato (essendo stati allegati gli attestati in lingua originale), esasperando un formalismo escludente contrario allo spirito della stessa Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90) e ai doveri di buona fede e leale collaborazione istituzionale.

In definitiva, la mancanza della traduzione rappresenta una mera irregolarità formale emendabile, e giammai può tradursi nella presunzione di insussistenza del titolo in capo alla ricorrente. Il provvedimento di depennamento risulta pertanto nullo e/o annullabile per assoluto difetto di istruttoria, illogicità manifesta e violazione delle garanzie partecipative.

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

**V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA EX
ARTT. 1175 E 1375 C.C. NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI
POTERE PER SPROPORZIONE TRA MEZZO E FINE**

La Corte di Cassazione, Sez. L, n. 6232 del 17/03/2026, ha chiarito che, nell'ambito delle procedure di gestione delle GPS — che non costituiscono procedure concorsuali in senso tecnico, bensì formazione di elenchi — gli atti della P.A. devono essere valutati alla stregua dei principi generali di **buona fede e correttezza** ex artt. 1175 e 1375 c.c., letti in correlazione con il principio di buon andamento ex art. 97 Cost.

Applicando questo criterio al caso de quo, l'esclusione risulta **sproporzionata e contraria a buona fede** per le seguenti ragioni:

1. L'Amministrazione era **in grado di identificare immediatamente** la posizione della ricorrente, la natura del titolo dichiarato e la procedura di riconoscimento in corso;
2. La mancanza riguardava **un documento formale accessorio** (la traduzione) rispetto al titolo sostanziale già dichiarato, non una carenza assoluta del requisito di accesso;
3. L'esclusione ha determinato un **pregiudizio grave e definitivo** (perdita dell'intero biennio GPS) per una mancanza di natura meramente formale e temporanea;

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

4. Un comportamento improntato a buona fede avrebbe quantomeno richiesto all'Amministrazione di **segnalare la mancanza** prima di procedere all'esclusione.

La Cassazione ha chiarito che il soccorso istruttorio:

"può sopperire alla regolarizzazione delle sole carenze di elementi formali della domanda e di irregolarità documentali, ma non anche delle mancanze assolute e sostanziali della documentazione o delle dichiarazioni".

La mancanza della sola **traduzione** di un titolo già dichiarato e sostanzialmente posseduto integra esattamente una **carenza di elemento formale**, non una mancanza assoluta e sostanziale. Il soccorso istruttorio avrebbe quindi dovuto essere attivato.

VI. VIOLAZIONE DELL'ART. 6, CO. 1, LETT. B), L. N. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO. APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

Pur tenendo conto del dibattito giurisprudenziale sull'applicabilità diretta dell'art. 6, co. 1, lett. b), L. n. 241/1990 ai procedimenti GPS, deve ritenersi che il principio di soccorso istruttorio — inteso come espressione dei canoni di buona fede, correttezza e favor participationis — fosse pienamente applicabile nella fattispecie in esame.

La giurisprudenza di merito ha affermato il principio per cui il soccorso istruttorio, pur con i limiti derivanti dalla par condicio, deve essere attivato quando:

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

*"dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza
facilmente superabili"*

Nel caso di specie non vi erano margini di incertezza: il titolo era dichiarato, la procedura di riconoscimento era attivata, la mancanza era limitata alla traduzione. Un semplice contatto con il ricorrente, o anche solo la lettura completa della domanda, avrebbe reso immediatamente chiara la situazione.

Il **Tribunale di Roma** con sentenza n. 1788/2022, ha affermato che il soccorso istruttorio deve essere attivato quando il candidato abbia allegato i titoli con la diligenza richiesta, specificando le informazioni essenziali, e che procedure informatizzate non possono legittimare un'attività amministrativa *"svolta impersonalmente senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che valuti il caso"*. **La candidata era nel possesso del titolo e lo ha allegato in sede di presentazione della domanda.** In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza".

**MOTIVO VI. ILLEGITTIMA IMPUTAZIONE ALLA RICORRENTE DELLE
CONSEGUENZE DI UN IMPEDIMENTO OGGETTIVO NON**

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

**RICONDUCIBILE ALLA SUA SFERA DI CONTROLLO. VIOLAZIONE DEL
DIVIETO DI AGGRAVAMENTO EX ART. 1, CO. 2, L. N. 241/1990**

L'art. 1, co. 2, della L. n. 241/1990 sancisce espressamente il **divieto di aggravamento del procedimento** con oneri inutili o non giustificati dall'interesse pubblico, stabilendo che la P.A. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Nel caso *de quo*, pretendere che la ricorrente producesse, entro un termine fisso e improrogabile, un documento la cui elaborazione dipendeva dalla tempistica di soggetti terzi (l'agenzia intermediaria, il traduttore giurato) senza prevedere alcun meccanismo di tolleranza o sanatoria equivale a **porre a carico del richiedente le conseguenze di ritardi non a lui imputabili**.

**MOTIVO VII. VIOLAZIONE DELL'ART. 10-BIS DELLA L. N. 241/1990.
MANCATO PREAVVISO DI RIGETTO E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL
CONTRADDITTORIO – OMESSA MOTIVAZIONE.**

Il provvedimento di esclusione è stato adottato **senza previa comunicazione dei motivi ostativi** ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e senza consentire alla **docente** di interloquire con l'Amministrazione.

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

Se la ricorrente fosse stata messa in condizione di presentare osservazioni prima dell'adozione del provvedimento di esclusione, avrebbe potuto:

- spiegare la ragione oggettiva della mancanza della traduzione;
- produrre la documentazione allora in procinto di essere ricevuta dall'agenzia;
- documentare l'iter di acquisizione del titolo estero e della relativa traduzione.

La violazione dell'art. 10-bis configura un **vizio autonomo di legittimità** del provvedimento, tanto più grave in quanto, come confermato dalla giurisprudenza, nei procedimenti in cui la partecipazione avrebbe potuto determinare un esito diverso, l'omissione del preavviso non è meramente formale ma incide sulla sostanza del provvedimento.

2. Il provvedimento di depennamento impugnato è radicalmente illegittimo per una gravissima ed insanabile **violazione dell'obbligo di motivazione** che l'art. 3 della Legge n. 241/1990 pone in capo a ogni provvedimento amministrativo.

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha disposto l'espulsione del ricorrente dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) prima fascia senza esplicitare in alcun modo l'iter logico-giuridico sotteso a tale drastica determinazione. Il provvedimento, infatti, si limita a richiamare in modo del tutto generico e impersonale precedenti e imprecisati compiendo un'operazione di mero rinvio formale (**motivazione per**

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

relationem apparente) che lascia il ricorrente nell'assoluta impossibilità di comprendere le ragioni concrete del diniego. Il provvedimento omette totalmente di confrontarsi con la situazione sostanziale dell'istante. L'Amministrazione non ha speso una sola parola per chiarire per quale motivo il titolo di specializzazione sul sostegno posseduto dal ricorrente – regolarmente prodotto in atti – non sia ritenuto idoneo a garantire quantomeno la **permanenza in GPS prima fascia con riserva.**

**MOTIVO VIII - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRANAZIONALE
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI (ARTT. 45 E 49 TFUE) E
DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE.**

Il provvedimento di esclusione erige una barriera burocratica sproporzionata, ponendosi in aperto contrasto con i principi cardine del diritto dell'Unione Europea in materia di libera circolazione dei lavoratori e di stabilimento. La Direttiva 2005/36/CE (recepita con D.lgs. 206/2007) impone alle autorità interne l'obbligo di favorire il riconoscimento delle qualifiche professionali estere. L'effetto utile di tale disciplina viene totalmente vanificato se si consente alle articolazioni locali del Ministero (USP) di disporre l'esclusione automatica del docente per una mera carenza formale e sanabile (la traduzione), laddove il conseguimento sostanziale del titolo estero e la pendenza della domanda di riconoscimento presso il MIM risultino incontestati.

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

MOTIVO IX. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI AUTO-VINCOLO AMMINISTRATIVO: ILLEGITTIMA INTRODUZIONE DI ONERI ESCLUDENTI "A SORPRESA" – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLE RAGIONI DEL DIVERSO TRATTAMENTO – VIOLAZIONE ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE.

L'irrigidimento formale operato dall'USP di Messina si pone in contrasto con il principio del legittimo affidamento nell'operato della P.A. **Nei precedenti aggiornamenti biennali delle GPS, l'amministrazione scolastica non ha mai imposto l'onere a pena di decadenza assoluta.** Tale adempimento veniva storicamente demandato alla fase dei controlli successivi da parte delle scuole o all'atto della stipula del primo contratto. L'improvvisa introduzione di una clausola espulsiva così stringente e non chiaramente preannunciata spezza l'affidamento consolidato del docente nelle prassi procedurali ministeriali, traducendosi in un eccesso di potere per irragionevolezza manifesta. **Ciò ha determinato anche una disparità di trattamento rispetto ai candidati dei precedenti bienni in difetto di specifica motivazione.**

Il mutamento repentino e restrittivo delle regole dell'azione amministrativa viola i principi di uguaglianza e imparzialità (Art. 97 Cost.).

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

- **Discriminazione temporale.** L'amministrazione riserva ai candidati dell'attuale biennio un trattamento peggiore rispetto al passato.
- **Assenza di ragioni.** La restrittiva imposizione della traduzione giurata entro il termine di scadenza non è sorretta da alcuna mutata esigenza di interesse pubblico.
- **La prova documentale della sproporzione.** Dall'esame della domanda GPS e della copiosa documentazione scolastica prodotta, appare evidente che la docente non era affatto priva del requisito di accesso. Il titolo è stato regolarmente **inserito in GPS con tutti gli allegati 1 ed esisteva nel mondo giuridico**. L'Amministrazione locale non si trovava dinanzi a un falso o a una mancanza sostanziale, bensì a una mera asincronia burocratica. Risulta quindi del tutto irragionevole disporre il depennamento radicale anziché attendere l'esito dell'istruttoria ministeriale o procedere a una semplice regolarizzazione formale.

II. PERICULUM IN MORA ANCHE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL DECRETO EX ARTICOLO 56

la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, con il presente atto formula espressa istanza affinché l'Ill.mo Presidente del TAR Lazio voglia disporre l'adozione di misure cautelari provvisorie mediante **decreto presidenziale inaudita altera parte** per i seguenti motivi di:

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

ESTREMA GRAVITÀ ED URGENZA (*PERICULUM IN MORA*).

Sussistono nel caso di specie i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio collegiale che si terrà non prima del mese di settembre/ottobre 2026 in quanto: **la ricorrente oggi non può più accedere alla propria posizione in GPS ed alle nomine che si stanno concretizzando con i bollettini pubblicati dall'USP Ragusa (all. 3 ter e 3 quater).**

SUL FUMUS BONI IURIS.

Il *fumus* è ampiamente comprovato dai motivi di diritto sopra rassegnati. L'esclusione della docente si palesa come un atto del tutto arbitrario e privo di fondamento giuridico, basato su un macroscopico travisamento dei fatti. L'Amministrazione ha totalmente omesso di considerare **che il primo modulo del corso si era concluso già nel mese di dicembre 2025** e che il secondo si è perfezionato nel mese di aprile 2026, ovvero ampiamente prima della barriera temporale del 30 giugno fissata tassativamente dall'Ordinanza Ministeriale per il conseguimento dei titoli. La pendenza del procedimento di riconoscimento non costituisce elemento ostativo, conferendo anzi il pieno diritto all'inserimento con riserva e alla stipula di contratti a tempo determinato.

**SUL *PERICULUM IN MORA* E SULL'ESTREMA GRAVITÀ ED URGENZA
(ART. 56 C.P.A.)**

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

Il pregiudizio grave, irreparabile e imminente che giustifica l'attivazione della tutela cautelare d'urgenza è reso drammaticamente attuale dal fattore temporale e dall'avanzamento irreversibile delle procedure di reclutamento.

• **L'inaugurazione delle operazioni di supplenza:** alla data odierna, l'Ufficio Scolastico Territoriale ha formalmente inaugurato le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GPS per l'anno scolastico 2026/2027. Il primo bollettino algoritmico di nomina è già stato pubblicato (**All. 3 ter e 3 quater**). e **l'Amministrazione si trova nell'imminente fase di elaborazione e pubblicazione del secondo e del terzo bollettino, ove la ricorrente sarà estromessa.**

• **La perdita di chance occupazionale:** a causa dell'illegittimo depennamento disposto dall'Amministrazione, la ricorrente è stata totalmente estromessa dal sistema informatizzato delle nomine. Tale esclusione si traduce in una concreta, immediata e irreversibile perdita di chance di ottenere l'assegnazione di un incarico lavorativo per le cattedre di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. La progressione dei bollettini sta saturando le disponibilità di posti residui nella provincia, disperdendo definitivamente le occasioni di impiego alle quali la docente avrebbe pieno diritto di partecipare.

• **Il danno economico e professionale:** la perdita di chance lavorativa arreca alla ricorrente un danno patrimoniale gravissimo, privandola improvvisamente della sua unica

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

fonte di reddito e sussistenza familiare, e un danno professionale permanente, legato all'impossibilità di maturare il punteggio di servizio specifico necessario per il mantenimento della propria posizione nelle graduatorie.

- L'avvenuta pubblicazione del primo bollettino e l'attesa imminente dei successivi turni di nomina non consentono di attendere i tempi della celebrazione della camera di consiglio collegiale. Senza un immediato intervento monocratico, l'esito di una successiva decisione giurisdizionale risulterebbe del tutto tardivo e privo di utilità pratica, poiché l'algoritmo **ministeriale avrà già definitivamente assegnato tutte le cattedre ad aspiranti terzi con posizione peggiore o inferiore.**

La giurisprudenza ha già riconosciuto che il *periculum* sussiste quando l'erroneo operato dell'Amministrazione impedisce al docente di ottenere tempestivamente l'incarico spettante, con effetti immediati sulla sua posizione lavorativa e professionale. La giurisprudenza ha rilevato che “**sussistevano fondate ed evidenti ragioni di urgenza**” in quanto il ricorrente, per effetto dell'operato amministrativo, aveva ricevuto un incarico deteriore con perdita del pieno punteggio annuale.

Danno irreparabile al punteggio e alla carriera.

Il pregiudizio non si esaurisce nella sola perdita della retribuzione, ma investe un bene ulteriore e più incisivo: il **punteggio di servizio**, che, per l'annualità su sostegno, può arrivare sino a **12 punti**.

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

Tale punteggio:

- incide direttamente sul **posizionamento del docente nelle future GPS**;
- condiziona in modo stabile le successive possibilità di nomina;
- integra un'utilità **non fungibile**, che non può essere pienamente reintegrata per equivalente monetario.

Il mancato incremento del punteggio nelle **GPS ADEE e ADAA Provincia di Ragusa** “**pregiudica la possibilità di ottenere un incarico di supplenza negli anni scolastici successivi**”, riconoscendo così la specifica rilevanza del danno da perdita di chance occupazionali future.

Ne deriva che, se la ricorrente non viene riammessa **prima** della fase di scelta delle sedi e dell'elaborazione algoritmica delle nomine, subirà una perdita che non potrà essere integralmente neutralizzata dalla futura decisione di merito.

Lesione del diritto al lavoro.

Alla lesione del punteggio si accompagna la lesione del diritto al lavoro, che la Costituzione riconosce e tutela espressamente: “*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto*”.

L'estromissione del ricorrente dalla procedura telematica e, quindi, dal circuito delle nomine annuali, impedisce in concreto l'accesso all'attività lavorativa per l'anno

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

scolastico di riferimento, frustrando proprio quel bene primario che la tutela cautelare è chiamata a preservare quando il decorso del tempo processuale rischi di renderlo inutile.

SINTESI CONCLUSIVA SUL PERICULUM.

Il **periculum in mora** sussiste dunque in termini massimi perché:

- la finestra ministeriale di luglio-agosto per la scelta delle sedi è imminente.
- l'esclusione dalla GPS impedisce alla ricorrente l'accesso alla piattaforma e alla procedura automatizzata di nomina;
- la ricorrente verrebbe estromessa dai primi bollettini di fine agosto relativi ai contratti al 30 giugno e 31 agosto;
- la mancata prestazione del servizio determinerebbe la perdita irreversibile del punteggio annuale, con effetti negativi anche sulle future procedure;
- il danno non è integralmente riparabile per equivalente, poiché investe non solo il reddito, ma anche carriera, punteggio e possibilità occupazionali future.

Per i motivi di cui sopra si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

- Alla luce dei suesposti motivi si chiede l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, **previa emanazione di un provvedimento cautelare monocratico 56**

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

cod. proc. Amministrativo, avuto anche riguardo al precedente di sezione N. 03359/2026 REG.PROV.CAU. N. 06603/2026 REG.RIC. che miri a conservare la posizione della ricorrente nelle GPS per la Provincia di Ragusa, per la CDC ADEE e ADAA. Considerati altresì i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18-22 del 2022, in tema di riconoscimento di titoli per l'insegnamento conseguiti in Nazioni della Comunità Europea.

- In via cautelare monocratica e di estrema urgenza (ex art. 56 C.p.a.): accogliere la presente istanza e disporre misure provvisorie che ordinino al Ministero resistente di consentire alla ricorrente la presentazione della domanda per le supplenze 2026/2027, così disponendo: **reinserire con riserva** la sig.ra Maria Giordanella nella I Fascia delle GPS Sostegno per le cattedre di scuola dell'infanzia e scuola primaria della provincia di competenza, **includere provvisoriamente** la ricorrente nelle operazioni di elaborazione del secondo, del terzo e dei successivi bollettini di nomina in corso di pubblicazione, ovvero disporre l'accantonamento di un posto equivalente di sostegno per salvaguardare la sua chance lavorativa e il diritto alla stipula del contratto a tempo determinato.

- In via cautelare collegiale (ex art. 55 C.p.a.): sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, confermando gli effetti del decreto monocratico presidenziale.

- Nel merito: annullare gli atti impugnati e accertare il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di informatizzazione delle nomine.

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvo ogni altro diritto

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI

PROCLAMI

Ex articolo 41, comma 4 del c.p.a

PREMESSO CHE

1. Con il ricorso principale all'esame di codesto Ecc.mo Tribunale, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento di depennamento dalle GPS della Provincia di Ragusa, deducendone l'assoluta illegittimità per i motivi di diritto ampiamente illustrati nell'atto introduttivo.
2. Oggetto di contestazione è la collocazione della ricorrente all'interno delle predette graduatorie per la specifica classe di concorso ADEE e ADAA (Sostegno Scuola Primaria).
3. La notificazione dell'atto nelle forme ordinarie nei confronti di tutti i suddetti controinteressati si palesa particolarmente difficile, gravosa e complessa, sia per l'elevatissimo numero di soggetti da evocare in giudizio, sia per l'oggettiva difficoltà di reperimento dei loro dati identificativi e di contatto.
4. Al fine di poter procedere alla rituale instaurazione del contraddittorio, il difensore del ricorrente ha tempestivamente formulato apposita istanza di accesso agli atti

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

all'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, volta ad ottenere l'elenco nominativo e i relativi recapiti dei soggetti inseriti nella graduatoria ADEE e ADAA.

5. Ciononostante, a tutt'oggi, l'USP di Ragusa non ha fornito alcun riscontro alla predetta istanza, lasciando la parte ricorrente nell'impossibilità materiale di individuare i domicili, le residenze o gli indirizzi PEC dei singoli controinteressati.

6. Ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., qualora la notificazione nei modi ordinari sia "particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio", il Presidente del Tribunale o della Sezione può autorizzare, su istanza di parte, la notifica per pubblici proclami, determinandone le modalità e le forme più idonee a garantire la conoscibilità del gravame.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore, nell'interesse del ricorrente

CHIEDE

a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, previa dispensa dall'indicazione nominativa dei controinteressati nell'atto:

1. Di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo e del presente atto a tutti i soggetti iscritti nelle GPS della Provincia di Ragusa per la classe di concorso ADEE e ADAA, stabilendo le modalità (es. pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'USP di Ragusa) e i termini per l'esecuzione del relativo adempimento.

*Avv. Angela Maria Fasano
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Stefania Fasano
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero
Avv. Sharon Ferraro*

2. Di ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) di Ragusa, anche ai fini dell'integrazione del contraddittorio o per la pubblicazione dell'avviso sul proprio portale web, l'estrazione e la produzione in giudizio degli indirizzi di residenza o degli indirizzi PEC dei controinteressati indicati in atti o comunque di disporre le misure istruttorie ritenute più idonee a consentire il perfezionamento della notifica.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che nel presente procedimento il contributo unificato sarà versato nella misura di Euro 650,00.

Palermo, addì 9 settembre 2026

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

-